

## **Un esempio di intervento della Dominante nella giustizia locale: l'omicidio di Santa Scattolin, Padova, 7 agosto 1789**

da: GIANNI BUGANZA, *Tra scienza, avvocatura e diritto. Zeffirino Giovan Battista Grecchi davanti alla corte pretoria di Padova (1789-1791)*, «Studi veneziani», 61, 2010, pagg. 237-382

### **7 agosto 1789, ore 19-20**

Santa Scattolin, la giovane moglie dell'erbivendolo Francesco Franzoja, incinta di quattro mesi, viene trovata ammazzata sulla porta di casa in via S. Maria Iconia al Portello, rione povero e turbolento.

Accorrono i vicini, che accusano il marito e la suocera Cecilia Raganella, i cui rapporti con la vittima erano notoriamente tempestosi.

Sopraggiungono anche, nell'ordine, il chirurgo Lorenzo Fabris (aiuto del Prof. Pietro Sografi, che avvisato lo manda sul posto in sua vece), il parroco di San Massimo Giuseppe Vicelli e il capocontrada.

Fabris constata rapidamente la morte di Santina ed estrae il feto ancora vivo, che viene battezzato dal parroco.

### **ore 22**

La denuncia viene depositata all'Ufficio del Maleficio di Padova al Palazzo della Ragione, o Corte pretoria. Questa ha giurisdizione sui fatti di sangue ed è composta dal Rettore stesso, dal suo vicario e da due assessori non padovani, funzionari esperti di diritto comune da lui stesso nominati.

I due indiziati Francesco Franzoja e Cecilia Raganella, mentre cercano di fuggire, vengono sottoposti a *cauto arresto* (carcerazione preventiva) dal notaio del Maleficio, Antonio Muneghina (delegato del Rettore veneziano Zan Battista Da Riva) tramite il vicecontestabile pretorio Antonio Avogadro (delegato del Capitano veneziano incaricato dell'ordine pubblico).

Il notaio inoltre convoca un perito d'ufficio, il Dr. Antonio Dalla Tavola, per procedere all'ispezione del cadavere. Ne risultano:

- il taglio in croce operato dal Dr. Fabris per l'estrazione del feto;
- una contusione rotonda sulla parte sinistra del mento, senza pericolo di vita;
- una contusione allungata sulla guancia sinistra con lacerazione del labbro, *senza pericolo di vita* (non mortale);
- una contusione sullo zigomo sinistro, non mortale;
- una grave ed estesa contusione all'occipite, di cui suggerisce la dissezione esplorativa.

Il cadavere viene posto sotto sequestro e sorveglianza sul posto, nelle more dell'emanazione da parte del Giudice del Maleficio dell'ordine di procedere alla dissezione.

### **8 agosto, mattina**

Il Dr. Dalla Tavola e il Prof. Sografi procedono alla sezione del cranio e riconoscono la contusione come istantaneamente mortale.

Franzoja viene interrogato per il *costituto de plano* (identificazione e informazioni generali); si dice innocente e parla di ricorrenti malesseri della moglie, soggetta a svenimenti.

### **9 agosto**

Interrogatorio di Cecilia Raganella per il *costituto de plano*; l'indiziata si dichiara innocente.

## 10 agosto

Franzoja chiede di essere reinterrogato e confessa l'uxoricidio:

“...col manico di una scuria, che presi dopo avere depresso lo schioppo, diedi sulla tempia più volte a mia moglie che cadette boccone, e sentendo che gridava aiuto, dicendo *can lasseme star*, presi un coltello che era sulla credenza, e gli impressi una ferita nella bocca, per la quale e dopo la quale devo credere che sia rimasta morta perchè più non la intesi a pronunziare alcune parole”.

### *note:*

1. Il racconto non quadra con le risultanze necroscopiche: le ferite non mortali riscontrate --incluso il taglio sul labbro-- possono ben essere state causate da colpi inferti con manico di una *scuria* (frusta da carrettiere), ma non da un coltello, mentre il colpo mortale alla nuca potrebbe essere stato inferto col calcio dello schioppo ma non certo col sottile e flessibile manico di una frusta.
2. Nessuno si occupa, in alcun momento dell'istruttoria, di cercare l'arma o le armi del delitto, men che meno dopo la confessione: questa sembra essere ricevuta in qualità di prova legale, secondo i principi del processo romano-canonico ma contro quelli del processo veneziano in entrambe le sue versioni: quella accusatoria dei Quaranta e quella inquisitoria dei Dieci.
3. Il porto e la detenzione di armi da fuoco erano sottoposti a licenza, disciplinata da ultimo dal proclama dei Dieci 29 maggio 1720 e successive modifiche; non risulta (e c'è da dubitare) che Franzoja fosse in regola, il che spiegherebbe la sua reticenza nel fornire dettagli sullo schioppo che pur viene fuggevolmente menzionato nella sua confessione.

## 10-18 agosto

Il notaio del Maleficio raccoglie le prime testimonianze, incluse quelle del parroco, dei medici che avevano assistita la vittima a casa e in ospedale durante una precedente gravidanza non portata a termine e delle donne del vicinato, compresa una bambina di una decina d'anni.

## 18 agosto 1789

Il Rettore trasmette il fascicolo istruttorio ai Capi dei Dieci, riscontrando un possibile caso di avocazione al Consiglio.

## 22 agosto

I Dieci delegano il proprio rito al Rettore; la posizione degli arrestati passa da indiziati a inquisiti.

## 24 agosto-23 dicembre

Inizia e procede l'istruttoria col rito delegato dei Dieci; si riascoltano gli indiziati e i testimoni. Risulta che Santina venne uccisa nel momento in cui si intromise in una lite tra il marito e la suocera per questioni di denaro.

## 15 dicembre

Mentre l'istruttoria col rito è ancora aperta, il Rettore chiede istruzioni al Dieci su come procedere per superare la discrepanza di opinioni sorta all'interno della Corte pretoria a proposito della posizione processuale di Cecilia Raganella.

Risulta dalla relazione del Rettore che durante la discussione orale e segreta delle risultanze istruttorie (non verbalizzata a fini processuali) i pareri sono risultati i seguenti:

-- riguardo a Franzoja, il Rettore e gli assessori concordano all'unanimità sulla colpevolezza e su una pena di vent'anni di galera al remo;

-- riguardo a Raganella, viceversa, il Rettore e il vicario propendono per la colpevolezza e una pena di sette anni di carcere per concorso in uxoricidio, mentre gli assessori concordano per l'assoluzione *pro nunc* (cioè provvisoria, fino all'emersione di eventuali nuove prove, e quindi senza consumazione dell'azione penale).

I Dieci trasmettono la questione agli Avogadori di Comun.

**nota:**

La decisione che verrà assunta viene discussa mentre l'istruttoria è ancora in pieno svolgimento, senza nemmeno avere ascoltato altre difese che le risposte degli inquisiti negli interrogatori!

**7 gennaio 1790**

Gli Avogadori Matteo Pizzamano e Matteo Balbi rispondono:

-- anche se il fatto criminoso è unico, la posizione processuale dei rei rimane distinta e separabile (precoce accenno al principio della personalità della responsabilità penale);  
-- per arrivare a una decisione con la richiesta maggioranza della metà più uno dei votanti, ove le prassi locali non forniscano procedure precostituite, si deve procedere *secondo ragione*, ovvero:

“tre soli appariscono i modi di sciogliere le pendenze, cioè o replicar gli esperimenti (= ridiscutere la questione), o cambiar giudice, o cambiar proposizioni, giacchè dipendendo le pendenze da una contrapposizione di pareri e voleri, e questi essendo mutabili, modificabili e diversi nelle diverse persone, con il replicar gli esperimenti si tenta la mutabilità, col cambiar giudice la diversità dei pareri, col mutar *parte* (= proposta) l'accordarli modificandoli”.

Per ridiscutere con più successo, proseguono gli Avogadori, si può dopo un certo numero di votazioni escludere i *non sinceri* (= richieste di rinvio per ulteriore istruttoria); per cambiare giudice, basta rinviare fino alla scadenza dei titolari *pro tempore*, se non è troppo lontana; quanto agli emendamenti, si può sempre ricorrere alla prassi di diritto comune che prevede alternativamente l'adozione del principio del *favor rei* oppure la remissione a un giudice superiore designato dalla minoranza, sempre e comunque fatta salva, dove c'è, la disciplina legislativa veneziana applicabile ai Domini.

**nota:**

L'importante è arrivare a un *laudum* (= delibera a maggioranza), quale che sia il suo contenuto!

**10 febbraio**

I Dieci stessi provvedono alla sostituzione di uno degli assessori della Corte pretoria con uno di Vicenza; prevale per Raganella la *parte* assolutoria.

**6 maggio**

Viene letto agli inquisiti il *costituto opposizionale* (relazione finale dell'istruttoria) e sono loro intimate le difese.

**7 maggio**

L'Avv. Zeffirino Giambatista Grecchi (autore in quegli stessi anni dei due volumi delle *Formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Padova: Bettinelli, 1790-91) assume le difese di entrambi gli inquisiti. Gli viene consegnata copia del fascicolo istruttorio, anche se la disciplina del rito dei Dieci lo vorrebbe coperto da segreto esterno ed interno durante tutta la durata del processo: si tratta di una prassi *contra legem*, ma ormai consolidata da almeno un secolo.

**6 giugno**

Grecchi presenta le difese, redatte in prima persona: dovrebbero infatti essere recitate oralmente dall'inquisito, anche se la stessa prassi *contra legem* ne ammette la redazione scritta per comodità di tutti (...compreso il cancelliere verbalizzante!)

**Cecilia Raganella:** in mancanza di un alibi provato per testimoni, la difesa si basa semplicemente sulla contestazione delle testimonianze a carico.

**nota:**

A quanto sembra, si dà già per scontata la presunzione di innocenza, perfino in un processo fondamentalmente inquisitorio (anche se forse non ce n'era ancora una chiara consapevolezza).

**Francesco Franzoja:** nel suo caso invece la difesa richiede una contestazione approfondita della sua (imprudente) confessione. L'inquisito a questo punto ha tutto da guadagnare e niente da perdere: la strada adottata da Grecchi è dunque quella (decisamente innovativa, azzardata e in definitiva fallimentare) di affidarsi a considerazioni mediche.

Grecchi infatti revoca in dubbio la constatazione della morte da parte del Dr. Fabris, e sostiene che la morte stessa sia stata causata proprio dall'estrazione del feto, operata dal chirurgo senza autorizzazione dell'autorità.

**nota:**

Sembra verosimile che l'iniziativa della dissezione di emergenza sia partita dallo zelo sacramentale del parroco, lo stesso che in più occasioni aveva insistito con Santina perchè non lasciasse il marito nonostante i ripetuti maltrattamenti, "per non mettersi dalla parte del torto".

**L'esito processuale:**

-- Francesco Franzoja, condannato per uxoricidio a 20 anni di galera al remo (con un'aspettativa di vita decisamente più breve);

-- Cecilia Raganella assolta *pro nunc*.

Le sentenze emanate col rito dei Dieci, anche se delegato, sono inappellabili.